

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato al disciplinare di gara di procedura aperta per affidamento servizi tecnici di progettazione definitiva del 2° ponte sul fiume Tevere.

## COMUNE DI SANSEPOLCRO

Provincia di AREZZO

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ **2015**

### CONTRATTO DI INCARICO

Recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione definitiva e servizi complementari per la "Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto-Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Banchetti". CODICE CUP H61B14000390006 – CIG 6191649663.

L'anno duemilaquindici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_.2015), nella residenza comunale, avanti a me, Dottoressa Giovanna Fazioli, Segretario del Comune di Sansepolcro, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 267/2000, sono comparsi i signori:

A) Veneziani Remo nato a Sansepolcro (AR) il 28.01.1953, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sansepolcro, codice fiscale 00193430519, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del 2° Settore , di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Amministrazione Committente»;

B) il signor \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine de \_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, libero professionista, con studio / sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_) di seguito denominato semplicemente «**tecnico incaricato**», il quale agisce per conto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

nella sua qualità di \_\_\_\_\_; comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

#### **PREMESSO**

che con determinazione del Dirigente del 2° Settore n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ a seguito di procedura aperta, sono stati affidati i servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico (nel seguito semplicemente "contratto") al sunnominato tecnico incaricato;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1. (Oggetto dell'incarico)**

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di progettazione definitiva e servizi complementari classificati al n. 12 dell'Allegato II.A al decreto legislativo n. 163 del 2006 relativi all'intervento denominato "Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto-Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Banchetti", come specificatamente indicati nell'Allegato 1.

2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

#### **Art. 2. (Obblighi legali)**

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e

dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni e lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.

3. Il tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

### **Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)**

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività: Rilievi, piano altimetrici delle aree interessate e piano particellare di esproprio, Progettazione definitiva, Impatto ambientale, Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. 81/2008, Prestazioni speciali e accessorie (fase di progetto);o);

2. Il dettaglio delle prestazioni normali e delle prestazioni accessorie da affidare è indicato nel prospetto allegato sotto la lettera «1» al presente contratto, denominato «Distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico e dei corrispettivi» (nel seguito semplicemente "Allegato «1»"), che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dalle parti unitamente al contratto stesso.

3. Il tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, al progetto preliminare di cui alla successiva lettera d); egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che

l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto,

anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;

b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;

c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;

d) ai sensi dell'articolo 91, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il tecnico incaricato dichiara di aver preso visione dell'attività progettuale precedentemente svolta, con particolare riferimento al progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 in data 30.07.2014, e di accettarla senza riserve.

4. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente al singolo livello di progettazione affidato, di cui all'articolo 93 del predetto decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) consentire l'immediata redazione del livello di progettazione successivo a quello affidato, senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo essa deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni nel corso del successivo livello di progettazione, se non nei limiti del maggior dettaglio che caratterizza

quest'ultimo.

5. L'offerta del tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del tecnico incaricato, con riferimento al servizio oggetto del presente contratto.

**Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 81 del 2008)**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:

a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione preliminare, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;

3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal sig. \_\_\_\_\_, che fa parte della struttura del tecnico incaricato in quanto \_\_\_\_\_.

**Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)**

Le prestazioni di cui al presente articolo saranno richieste, e compensate, solo quando necessarie al prosieguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in

seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

**Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)**

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare il progetto preliminare di cui alla delibera G.C. n. 90 del 20.04.2014.

3. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il tecnico incaricato si impegna a:

- a) produrre un numero minimo di 5 (cinque) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

b) a produrre, unitamente agli elaborati cartacei, una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG o .PLN, senza protezione da lettura e da scrittura;

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato, comprese eventuali ripetizioni o riutilizzi, sia contemporanei all'attuazione dell'intervento che successivi alla sua ultimazione.

6. Per quanto previsto al comma 5, in capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, ripetizioni o altre utilizzazioni, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006 che potranno recare l'indicazione del tecnico incaricato con la precisazione "progetto originario" o altra precisazione analoga.

#### **Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)**

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni o altra modifica può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.

3. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

#### **Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di stipula del presente atto.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione (articolo 3, comma 1, Fase 1) sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:

- **giorni 60 (sessanta)**, per la presentazione del progetto definitivo in forma completa ed esaustiva alla ottenimento da parte degli uffici competenti dei relativi pareri positivi e/o autorizzazioni;

- **giorni 20 (venti)**, per la presentazione di eventuali documentazioni integrative e/o modifiche che si rendessero necessarie al fine dell'ottenimento dei detti pareri e autorizzazioni a partire dalla data di richiesta in tal senso da parte degli uffici preposti;

3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:

a) il termine previsto per la progettazione definitiva comprende anche i termini per le prestazioni accessorie e per le prestazioni speciali connesse al progetto definitivo;

b) il termine per la progettazione definitiva di cui alla lettera a) comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a).

4. Il periodo previsto di giorni 20 per la presentazione di eventuali documentazioni integrative e/o modifiche non sarà concedibile:

a) qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso tecnico incaricato;

b) il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso dipenda dalla richiesta di atti di assenso, da parte del tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso tecnico, in sequenza tra di loro quando invece possano essere acquisiti contemporaneamente in quanto:

- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
- deferibili a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 oppure acquisibili con unica procedura congiunta;

5. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

#### **Art. 9. (Penali)**

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.

2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfettaria nella misura da un minimo

dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la

violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può

essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La

graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata

dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o

dell'inadempimento.

4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per

cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura

l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico

incaricato.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali

maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi,

risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle

omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per

cause imputabili al tecnico incaricato.

#### **Art. 10. Riservatezza, coordinamento, astensione**

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei

principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire

sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 13, 77 e 104 del

decreto legislativo n. 163 del 2006.

2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento

delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e

salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al tecnico

incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o

gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente.

4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del Contratto il tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 11. (Risoluzione del contratto)**

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con

ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;
- b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;
- g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 8, comma 6, del d.P.R. n. 554 del 1999;
- h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 4;
- i) reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

**Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come da Allegato «1» il corrispettivo è pari ad un totale generale di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_)

2. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute saranno compensate secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

3. Il corrispettivo di cui al comma 2 deve essere maggiorato del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

4. Il corrispettivo di cui al comma 2, come individuato negli atti della procedura di affidamento è stato determinato tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni stimato come da progetto preliminare € **3.208.500,00** (euro tremilioniduecentoottomilacinquecento/00), comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto dell'Iva secondo l'aliquota di legge.:

5. I corrispettivi di cui al comma 2 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori di cui al comma 6 in sede di approvazione della progettazione definitiva quale primo livello di progettazione affidato al tecnico incaricato.

**Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)**

Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 12, il corrispettivo è adeguato esclusivamente nel caso di affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine.

**Art. 14. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)**

1. I corrispettivi saranno corrisposti per il 50% alla approvazione da parte del Comune del progetto consegnato e validato, e per il 50% all'approvazione definitiva da parte di tutti gli enti interessati

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, i corrispettivi sono erogati entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della relativa fattura.

3. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle prestazioni, sia normali che accessorie, purché effettivamente ed utilmente eseguite, è corrisposta anche la quota delle spese conglobate forfettarie.

4. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante trasferimento o bonifico sui conti correnti del tecnico incaricato individuati con il seguente codice IBAN:

\_\_\_\_\_.

5. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 16 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:

a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;

b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;

c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN, qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 6, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio dello stesso DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;

e) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

**Art. 15. (Conferimenti verbali)**

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente o del responsabile Unico del Procedimento, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro

esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente.

4. Resta fermo e impregiudicato quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4; gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 12.

#### **Art. 16. (Assicurazione)**

1. Ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010, il tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.

2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale pari a €. 600.000 ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

4. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione definitiva del progetto esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.

5. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

#### **Art. 17. (Adempimenti legali)**

1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla

sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alla comunicazione in data 11.11.2014, numero \_\_\_\_ -Area\_ , trasmessa dalla prefettura di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. .

3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso le Casse previdenziali di appartenenza mediante n. 4 certificati di regolarità contributiva.

4. Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è stato acquisito il DURC di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, attestante la regolarità contributiva del tecnico incaricato nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

#### **Articolo 18. (Subappalto; prestazioni di terzi)**

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. L'affidamento a terzi, limitato esclusivamente alle prestazioni professionali specialistiche, riconducibili ad una o più d'una delle prestazioni accessorie, come definite nell'Allegato «1»,

non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

**Art. 19. (Definizione delle controversie)**

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la

somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie il tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Arezzo; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 20. (Domicilio, rappresentanza delle parti)**

1. Il tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso \_\_\_\_\_, all'indirizzo \_\_\_\_\_, la propria sede in \_\_\_\_\_.



di progettazione definitiva.

**Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del tecnico incaricato.

2. Sono altresì a carico del tecnico incaricato tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

**Articolo 27. Trattamento dei dati personali.**

1. L'appaltatore dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 196/2003, che il Comune tratterà, anche con strumenti informatici, i dati contenuti nel presente contratto nell'ambito del procedimento, delle attività e degli obblighi inerenti l'appalto di cui trattasi.

Del presente atto io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, unitamente a me, lo sottoscrivono, dopo avermi dispensato dalla lettura dei documenti nello stesso richiamati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Atto redatto su foglio meccanografico, occupando \_\_\_\_ facciate dattiloscritte fino a qui.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Rappresentante della stazione appaltante**

**L'appaltatore**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**L'Ufficiale rogante**

\_\_\_\_\_